

Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'attività della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo è finalizzata, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitti di interessi anche potenziali da parte del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 2 Costituzione e composizione

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo è attribuita ad un apposito organo nominato "Commissione per il Servizio Ispettivo".
2. La Commissione è composta da un Presidente, un segretario verbalizzante e tre membri.
3. Il Presidente svolge funzioni di coordinamento dell'attività della Commissione per il Servizio Ispettivo, presiede le operazioni di sorteggio di cui all'articolo successivo del presente Regolamento, richiede al personale soggetto a verifica, nei casi di particolare complessità, i chiarimenti necessari all'istruttoria delle pratiche, predispone il calendario annuale delle attività.
4. I membri vengono estratti a sorte tra i dipendenti che abbiano risposto al bando predisposto dall'Amministrazione o in mancanza fra tutti quelli aventi i requisiti.
5. La Commissione è nominata con decreto rettorale dura in carica tre anni non rinnovabili.

Art. 3 Attività di verifica

1. La Commissione per il Servizio Ispettivo opera mediante verifica a campione, previo sorteggio, su tutto il personale, con cadenza annuale, con riferimento all'anno solare precedente.
2. Il campione del personale interessato alla verifica annuale è determinato mediante un'estrazione a sorte, da svolgersi con metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data dell'estrazione.
3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, avvengono alla presenza del Direttore Generale, e sono presiedute dal Presidente con la presenza degli altri componenti.
4. La Commissione è altresì tenuta a procedere all'espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano segnalazioni da parte delle strutture di Ateneo.

Art. 4 Procedimento di verifica

1. La Commissione per il Servizio Ispettivo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, rende noto ai dipendenti interessati l'avvio del procedimento, con apposita comunicazione che deve contenere: la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati necessari ai fini dell'effettuazione della verifica, le sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, il nominativo del responsabile del procedimento.
2. I dipendenti soggetti alla verifica entro 30 giorni dalla comunicazione trasmettono alla commissione la documentazione richiesta.
3. La mancata trasmissione nei termini di quanto richiesto, senza giustificato motivo, costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente i

nominativi dei dipendenti inadempienti al Rettore e al Direttore Generale, secondo la rispettive competenze.

4. La Commissione può procedere anche all'audizione degli interessati.

Art. 5 Conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Questo termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore ai 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni.
2. La Commissione a conclusione della verifica:
 - ❖ Se riscontra la piena regolarità procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all'interessato
 - ❖ Se riscontra la violazione di obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e agli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
3. La Commissione trasmette ogni anno al Direttore Generale una relazione sintetica dell'attività svolta nel periodo di riferimento. La relazione viene pubblicata sulla pagina web dedicata all'attività dell'organo.

Art.6 Diritto di difesa

1. Ai dipendenti nei confronti dei quali è avviato il procedimento di verifica è garantito, in ogni fase dello stesso, l'esercizio del diritto di difesa, anche con l'eventuale assistenza di un difensore di fiducia o di un rappresentante sindacale. Al dipendente sottoposto a verifica, o al suo difensore, purchè munito di espressa delega scritta è consentito accedere a tutti gli atti istruttori inerenti il procedimento a suo carico, fatto salvo il potere di differimento.

Art. 7 Privacy

1. Tutte le attività di controllo e verifica della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi dell'Aquila, mentre il responsabile del trattamento dati è la Commissione.